



LOTTOMATICA GROUP S.p.A.

Relazione Illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulle modifiche dello Statuto

LOTTOMatica

1) Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale

Nel contesto dell'assemblea dei soci di Lottomatica Group S.p.A. (di seguito, la "**Società**") convocata in unica convocazione il giorno 30 aprile 2025 alle 12:00 (di seguito, l'"**Assemblea**"), è stata posta all'ordine del giorno (i) la proposta di annullamento delle azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale, che siano eventualmente acquistate in forza dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie, sottoposto anch'esso all'approvazione dell'Assemblea, e (ii) la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto della Società (lo "**Statuto Sociale**"), con conferimento di apposita delega.

La modifica proposta si sostanzia nell'aggiunta di un ultimo comma al vigente art. 5 dello Statuto Sociale come illustrato nel quadro sinottico di seguito riportato. Tale comma verrà successivamente abrogato una volta ultimate le operazioni di annullamento in forza di ulteriore delega che si propone all'Assemblea di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro.

2) Modifica dell'art. 15 dello Statuto Sociale (e conseguente allineamento dell'art. 17 dello Statuto Sociale)

Nell'ambito della medesima Assemblea, in conseguenza della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 3 marzo 2025, è stata altresì proposta la modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale.

La modifica proposta si sostanzia nell'eliminazione del paragrafo (v) all'art. 15 dello Statuto Sociale, introdotto con deliberazione dell'Assemblea dei soci in data 9 aprile 2024, così da abolire la fattispecie del c.d. "Consiglio di Amministrazione totalitario", che prevedeva che le riunioni dell'organo amministrativo fossero valide alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, posto che tutti i membri fossero stati informati e nessuno si fosse opposto allo svolgimento delle riunioni. L'eliminazione del paragrafo (v) all'art. 15 dello Statuto Sociale richiede di conseguenza una minima modifica di allineamento all'art. 17 dello stesso Statuto Sociale, visibile nella tabella che segue.

La modifica all'art. 15 dello Statuto Sociale è stata proposta al fine del continuo miglioramento della *governance* della Società in linea con le *best practice* di mercato, e in particolare per allineare a queste ultime le previsioni statutarie sulle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di modifica sono riportate nella tabella che segue.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 5, paragrafo x.	
x. (non esistente)	x. L'Assemblea straordinaria dei soci del 30 aprile 2025 ha approvato l'annullamento delle azioni proprie che verranno eventualmente acquistate in forza dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie rilasciata dall'Assemblea ordinaria in pari data fino a un massimo di azioni Lottomatica complessivamente non superiore al 10% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, anche con più atti in via frazionata ovvero in unica soluzione, comunque entro e non oltre 24 mesi dalla suddetta delibera, e fatta comunque eccezione per le azioni che siano necessarie per servire gli impegni derivanti dai

	piani di incentivazione azionaria di volta in volta esistenti o da utilizzare a servizio di operazioni di carattere straordinario, quali opportunità di M&A; nonché a modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo di un numero di azioni pari a quelle effettivamente annullate, e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del presente comma.
Art. 15, paragrafo v.	
v. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può validamente deliberare, qualora sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri e dei membri del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione ma comunque idonee a raggiungere lo scopo informativo e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi allo svolgimento della stessa.	v. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può validamente deliberare, qualora sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri e dei membri del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione ma comunque idonee a raggiungere lo scopo informativo e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi allo svolgimento della stessa.
Articolo 17, paragrafo i.	
i. Fermo quanto previsto all'articolo 15, comma (v), del presente Statuto, per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica.	i. Fermo quanto previsto all'articolo 15, comma (v), del presente Statuto, p Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica.

Segue il testo integrale dello statuto, con evidenza delle modifiche proposte.

TITOLO I**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ****Articolo 1**

- i. La società è denominata:
"Lottomatica Group S.p.A." (la "Società").

Articolo 2

- i. La Società ha sede legale nella circoscrizione territoriale del comune di Roma.
- ii. La Società, con le modalità e forme volta a volta richieste, ha facoltà istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza unità locali in genere anche all'estero.

Articolo 3

- i. La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata in conformità alla disciplina di legge di tempo in tempo vigente, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO II**OGGETTO DELLA SOCIETÀ****Articolo 4**

- i. La Società ha per oggetto:
- l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre società, enti od imprese, costituite o costituende;
 - la prestazione di servizi di natura amministrativa (comprensiva della gestione accentrata della tesoreria nei limiti consentiti dalla legge), commerciale, pubblicitaria e/o organizzativa, gestionale, legale, informatica e relativa alle risorse umane in favore di società, aventi sede legale in Italia o all'estero, controllate o collegate (ove per "controllo" e "collegamento" si intendono quelli rispettivamente definiti in conformità a quanto previsto all'articolo 2359 del Codice Civile) nonché di società, aventi sede legale in Italia o all'estero, comunque partecipate (le sopradette società controllate, collegate e/o comunque partecipate, le "Società del Gruppo");
 - la consulenza e il coordinamento tecnico, commerciale, informatico, logistico, finanziario e/o organizzativo delle Società del Gruppo;
 - la concessione di finanziamenti, prestazioni di garanzie, sottoscrizioni di avalli e costituzione di pegni e ipoteche e, in generale, garanzie reali e personali in favore e/o nell'interesse delle Società del Gruppo, nel rispetto delle norme di legge applicabili anche in materia di prestazioni di servizi di natura finanziaria.
- ii. La Società può inoltre compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali e mobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché tutte le operazioni relative ad aziende e rami d'azienda, immobiliari, industriali e finanziarie (purché non nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto della riserva di attività di cui agli artt. 106 e ss. Del D. Lgs. N. 385/1993 e relative disposizioni attuative), ivi compreso – nel limite predetto – il rilascio di garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie e/o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- iii. La Società potrà, inoltre, richiedere e ricevere, da parte dei soci, finanziamenti anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme di legge applicabile anche in materia di raccolta di risparmio e/o intermediazione finanziaria e fermo restando che tali attività non potranno in alcun modo essere esercitate nei confronti del pubblico.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI– RECESSO – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI**Articolo 5**

- i. Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00, rappresentato da n. 251.630.412 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni Ordinarie"). Le Azioni Ordinarie sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- ii. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli attribuiti alle Azioni Ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei limiti di quanto consentito dalla legge.
- iii. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.
- iv. L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del Codice Civile.
- v. L'Assemblea straordinaria del 28 marzo 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di detta deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, anche in più *tranches*, al servizio di piani di incentivazione su base azionaria, per un importo massimo comunque non superiore al 5% del capitale sociale (ivi inclusa la riserva sovrapprezzo) , mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle Azioni Ordinarie alla data di esecuzione della presente delega.
- vi. L'Assemblea straordinaria può deliberare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349, primo comma, del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, di speciali categorie di azioni, nonché l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, in conformità dell'art. 2349, secondo comma, del Codice Civile.
- vii. Le Azioni Ordinarie sono indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.
- viii. La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
- ix. Il domicilio degli Azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.
- x. **L'Assemblea straordinaria dei soci del 30 aprile 2025 ha approvato l'annullamento delle azioni proprie che verranno eventualmente acquistate in forza dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie rilasciata dall'Assemblea ordinaria in pari data fino a un massimo di azioni Lottomatica complessivamente non superiore al 10% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, anche con più atti in via frazionata ovvero in unica soluzione, comunque entro e non oltre 24 mesi dalla suddetta delibera, e fatta comunque eccezione per le azioni che siano necessarie per servire gli impegni derivanti dai piani di incentivazione azionaria di volta in volta esistenti o da utilizzare a servizio di operazioni di carattere straordinario, quali opportunità di M&A; nonché a**

modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo di un numero di azioni pari a quelle effettivamente annullate, e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del presente comma.

Articolo 6

- i. Ciascun Azionista ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fermo quanto disposto dall'art. 3.1 e dall'art. 5.9 del presente Statuto.

Articolo 7

- i. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina modalità e condizioni, anche di collocamento, in conformità con la normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni o assistite da warrant, per l'emissione delle quali l'Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto prevede l'art. 2420-ter del Codice Civile, e comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare.
- ii. La Società può emettere, ai sensi della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 8

- i. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede legale la Società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.
- ii. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, conformemente e nei limiti delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.
- iii. In tal caso, fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, sarà necessario che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- iv. La convocazione è fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea
- v. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di regola, in unica convocazione come per legge. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni.

Articolo 9

- i. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 10

- i. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- ii. La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante designato ai sensi del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.
- iii. Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme – anche regolamentari – di volta in volta vigenti.

Articolo 11

- i. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se nominato e presente); in mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
- ii. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.
- iii. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal Presidente.

Articolo 12

- i. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.
- ii. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge.
- iii. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti

TITOLO V**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****Articolo 13**

- i. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo di 7 e massimo di 15 membri, soci o non soci. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro i limiti suddetti.
- ii. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il minore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- iii. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, nelle quali i candidati, in numero non superiore al numero massimo di Amministratori di cui all'Articolo 13.1 del presente Statuto, ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
- iv. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti.
- v. Le liste devono essere corredate, entro i termini previsti dall'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF: (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle

liste da parte della Società; (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza; (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni sono considerate come non presentate.

- vi. Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente, con il supporto del Comitato Nomine, nonché quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista per la Società dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- vii. Ogni azionista (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, pena l'irricevibilità della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- viii. All'amministratore che abbia votato a favore alla presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione non è consentito, ove sia anche azionista e detenga, da solo o insieme ad altri azionisti, Azioni Ordinarie che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista per la Società dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, presentare, concorrere alla presentazione o votare una lista diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione.
- ix. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno in capo a un amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- x. Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può votare una sola lista.
- xi. Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:
 - (a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);

- (b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti ("lista di minoranza"), che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
- xii. In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.
- xiii. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, mediante presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
- xiv. In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti espressi e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del Consiglio determinato dall'Assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge; il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
- xv. Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto.
- xvi. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- xvii. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro il limite di cui all'art. 13.1 e provvede alle relative nomine con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.
- xviii. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla lista di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità o qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire ovvero qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non fosse tale da consentire il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si procederà mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile da parte del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da

parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra, fermo restando il rispetto dei requisiti della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 14

- i. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – e può nominare uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- ii. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche all'infuori dei propri membri.

Articolo 15

- i. Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Il Consiglio può essere altresì convocato dai sindaci, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) amministratori per deliberare su uno specifico argomento da indicare nella richiesta stessa.
- ii. La convocazione del Consiglio è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata o e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 12 ore prima della riunione.
- iii. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, (omettendo, nel caso di riunione svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale e in condizioni di parità informativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- iv. Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale, le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compresi Presidente e segretario, collegato da remoto mediante mezzi di telecomunicazione a distanza: in tale ipotesi, la riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il segretario verbalizzante.
- ~~v. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e può validamente deliberare, qualora sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri e dei membri del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione ma comunque idonee a raggiungere lo scopo informativo e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi allo svolgimento della stessa.~~

Articolo 16

- i. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In mancanza, sono presiedute dall'amministratore nominato dai presenti.

Articolo 17

- ~~i. Fermo quanto previsto all'articolo 15, comma 5, del presente Statuto, p~~ Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza (anche mediante audio e/o video conferenza) della maggioranza degli amministratori in carica.
- ii. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Articolo 18

- i. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- ii. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 19

- i. La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- ii. Oltre ad esercitare i poteri attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa:
 - a. la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
 - b. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c. l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - d. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - e. l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
 - f. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
- iii. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale - con periodicità almeno trimestrale relazionandolo oralmente in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione oppure, a sua discrezione, mediante nota scritta - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

Articolo 20

- i. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e il numero dei componenti, ovvero a uno o più dei propri componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
- ii. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori e Mandatari, anche in seno al Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.
- iii. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni consultive, propositive e istruttorie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.
- iv. Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.
- v. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 (cinque) anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Articolo 21

- i. La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta altresì agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- ii. I predetti legali rappresentanti hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

- i. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, anche eventualmente sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, da determinarsi dall'Assemblea. I compensi così determinati restano invariati fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

- ii. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- iii. L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione dell'emolumento spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidate.
- iv. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Articolo 23

- i. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto sociale. In particolare:
 - a. ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi del precedente art. 21.1;
 - b. presiede l'Assemblea ai sensi del precedente art. 11.1, adottando le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati;
 - c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso e delle materie all'ordine del giorno;
 - d. verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI**COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE****Articolo 24**

- i. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi, e ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì 2 (due) Sindaci Supplenti.
- ii. Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.
- iii. Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti i settori di attività della Società, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche, amministrative, tributarie, le discipline economiche e finanziarie e quelle relative all'economia, all'organizzazione e alla finanza aziendale.
- iv. I Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci Effettivi e una per la nomina dei Sindaci Supplenti.
- v. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
- vi. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di Azioni Ordinarie che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista per la Società dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati. Ogni azionista (nonché (i) i soci appartenenti ad un

- medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, pena l'irricevibilità della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- vii. Le liste devono essere corredate entro i termini previsti dagli artt. 148 e 147-ter, comma 1-bis, del TUF: (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società; (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi; (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto; (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.
- viii. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
- ix. Ogni avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente e applicabile) può votare una sola lista.
- x. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (un) membro supplente;
 - dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
 - nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.
- xi. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono

- essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione della lista è ridotta alla metà.
- xii. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
- xiii. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
- xiv. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, un sindaco effettivo, subentra, ove possibile, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti (la "lista di minoranza"), il candidato collocato successivamente nella medesima.
- xv. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco presentato dalla lista di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
- xvi. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.
- xvii. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
- xviii. Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.
- xix. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- xx. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; ricorrendo tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
- xxi. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno 2 (due) Sindaci Effettivi in caso di convocazione dell'Assemblea, e da almeno 1 (un) Sindaco effettivo in caso di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

- i. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

- ii. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 26

- i. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia per assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale.
- ii. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate, fermo il rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

**TITOLO VII
BILANCI E UTILI****Articolo 27**

- i. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- ii. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- iii. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotti gli ammontari da accantonare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il limite di legge, sono distribuiti agli Azionisti dall'Assemblea, salvo che la stessa Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
- iv. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione agli azionisti di acconti sul dividendo nel corso dell'esercizio nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge.

Articolo 28

- i. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

**TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETÀ****Articolo 29**

- i. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE****Articolo 30**

- i. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia